

COMUNE DI REVO'
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
AD ASSOCIAZIONI, COMITATI, ENTI, SOCIETA',
CON FINALITA' SOCIALMENTE UTILI,
SENZA SCOPO DI LUCRO

(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13
Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993, n. 37)

I N D I C E

Capo I:	Finalita'
Capo II^:	Procedure
Capo III^:	Settori d'intervento
Capo IV^:	Soggetti ammessi
Capo V^:	Condizioni generali di concessione
Capo VI^:	Attivita' culturali ed educative
Capo VII^:	Attivita' sportive e ricreative
Capo VIII^:	Attivita' sociali
Capo IX^:	Sviluppo turistico ed economico
Capo X^:	Culto pubblico
Capo XI^:	Volontariato per la protezione civile
Capo XII^:	Tutela dei valori ambientali
Capo XIII^:	Interventi straordinari
Capo XIV^:	L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Capo XV^:	Disposizioni finali
Allegato A:	Istanza per la concessione di contributo per l'attivita' di enti, associazioni, comitati
Allegato B:	Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

CAPO I[^]
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento a parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del

Comune, per la durata prevista dall'art. 54 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

2. Di tali atti ogni cittadino puo' prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

CAPO II PROCEDURE

ART. 5

Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione determina, in via generale, l'entita' degli interventi contributivi. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione da parte della Giunta Provinciale i soggetti interessati alla concessione dei contributi presentano istanza al Comune redatta secondo i moduli A e B allegati al presente regolamento, a seconda della finalita' alla quale si intende destinare il finanziamento richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
A) relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente con rendiconto finanziario;

B) relazione riguardante l'attivita' programmata per l'anno in corso con bilancio previsionale delle entrate e delle spese;

C) dichiarazione di utilizzo del contributo come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettazione a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione di contributo.

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvedera' alla concessione e liquidazione del contributo. Nel caso di spese di investimento/acquisto beni strumentali dovranno essere altresi' presentate le note, fatture, contabilita' e simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime, con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri Enti.

CAPO III^ SETTORI DI INTERVENTO

ART. 6

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale puo' concedere contributi sono di norma i seguenti:

- A) culturale ed educativo
- B) sportivo e ricreativo
- C) sociale
- D) sviluppo turistico ed economico
- E) culto pubblico
- F) volontariato per la protezione civile

G) tutela dei valori ambientali

2. Per ciascun settore di intervento sono individuate le attivita' e le iniziative, che generalmente lo caratterizzano, con cio' non escludendosi quelle che per la loro finalita' sono ad esso riconducibili.

CAPO IV[^]
SOGGETTI AMMESSI

ART. 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi espli- cano a beneficio della popolazione del Comune di Revo';
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre isti- tuzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attivita' in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effet- tuano iniziative e svolgono attivita' in favore della popo- lazione del Comune;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribu- zione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamita' od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente e' preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarieta' internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m.. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri enti.

CAPO V[^]
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione

indicata al precedente articolo 5, dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potra' chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonche' oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore gia' dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

ART. 9

1. L'intervento del Comune non puo' essere richiesto ne' concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non puo' essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attivita' ordinarie degli enti di cui all'art. 7.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazione professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attivita' ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalita', rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalita' possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 10

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita', che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalita' stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
A) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche a favore degli alunni della Scuola Infanzia e dell'obbligo.
B) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali.
C) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, o in alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

CAPO VII[°] ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e utilizzando anche il fondo provinciale per le attivita' sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di

attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico-motorie, ricreative, del tempo libero.

3. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita', o a parziale copertura di oneri sostenuti da Associazioni sportive per lavori a impianti di struttura di proprieta' comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti articoli.

CAPO VIII ATTIVITA' SOCIALI

ART. 14

1. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunita' locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, puo' intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalita' di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti-pensionati, Associazioni varie, ecc...)

CAPO IX^ SVILUPPO TURISTICO ED ECONOMICO

ART. 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attivita' esercitate nel Comune;
- b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunita' e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e del turismo.

CAPO X[^]
CULTO PUBBLICO

ART. 16

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - A) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 70 del T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 n. 7228);
 - B) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 70 T.U.LL.RR.O.C.. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992 n. 3500/632/-R;
 - C) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09.07.1987 n. 6607-1/R).

CAPO XI[^]
VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

ART. 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Revo' un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24 e della L.R. 22.08.1988 n. 26, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto-manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

CAPO XII[^]
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 18

1. Gli interventi a favore delle attivita' ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attivita' di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XIII[^]
INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 19

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste al presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso puo' essere accordato se esiste in bilancio la disponibilita' dei mezzi finanziari necessari.
2. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XIV[°]
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 20

1. In conformita' a quanto stabilito dall'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412 e s.m. e' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo e' aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 21

1. L'albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:
 - a) attivita' sportive e ricreative del tempo libero
 - b) sviluppo economico
 - c) attivita' culturali ed educative
 - d) tutela dei valori ambientali
 - e) interventi straordinari
 - f) altri benefici ed interventi.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 22

1. L'albo e' pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune.

2. L'albo puo' essere consultato da ogni cittadino.
Il Sindaco dispone di quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita'.

CAPO XV^o
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame della Giunta Provinciale di Trento diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di _____

— I — sottoscritt _____ nat ____ a _____ il _____ residente in _____ via _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____ codice fiscale _____ con sede in _____ via _____, n. _____ fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) _____ predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199_____, nel settore _____ (3) secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____ :

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19_____, dell'importo di L. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

I anni di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

Al Comune di _____

— I — sottoscritt _____ nat _____ a _____ il _____ residente in _____ via _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____ codice fiscale _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa:

_____ (2)
secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19____dell'importo di L. _____ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verrano finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio.

Lì _____

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.

(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.

(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 06.04.1995
con deliberazione N. 20/95

Il Sindaco

Il Consigliere designato



Il Segretario

Pubblicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 54 della L.R. 4.01.1993, n. 1 per dieci giorni consecutivi dal 11.04.1995
al 21.04.1995 con/senza opposizioni.
Perro addì 22.04.1995



Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. 4544 | 1-R

~~Trento,~~

dd. 05.05.1995

Deliberazione esaminata il 08.03.1995

n. 6545/1-R dalla Giunta Provinciale,
senza riscontro di vizi di legittimità, ai sensi
dell'art. 96 - 5° comma - del T.U.LI.RR.O.C.
approvato con D.P.G.R. 14 ottobre 1993,

